



Le novità di [Eurojusitalia](#)

Aggiornamento al 9 marzo 2026



Assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi: necessario il permesso di soggiorno di lungo periodo. La Corte ha stabilito che l'assegno sociale previsto dall'ordinamento italiano non è una prestazione di "sicurezza sociale" destinata alle persone attive sul mercato del lavoro (alle quali si applica il principio della parità di trattamento), ma una prestazione "speciale" di assistenza per chi è in stato di bisogno o di indigenza. Gli Stati sono quindi liberi di subordinare la concessione del predetto assegno a una condizione che attesti un certo grado di integrazione dei cittadini di Paesi terzi nello Stato membro ospitante, quale, nella specie, il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Ciò anche in riferimento a quanto previsto dal regolamento n. 883/2004 sul coordinamento dei servizi di sicurezza sociale, della direttiva 2011/98 sulla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico e dell'art. 34, parr. 1 e 2 della Carta sulle prestazioni di sicurezza sociale. L'applicazione della parità di trattamento nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi avrebbe quale conseguenza (ultronea rispetto alla finalità della direttiva citata) di riservare un trattamento più favorevole rispetto ai cittadini dell'Unione.

Sentenza del 5.3.2026, causa **C-151/24**, *Luevi*, su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=609>



Frequenze TV: legittimo il gettito minimo per lo Stato, ma con limiti.

La Corte ha stabilito che il diritto UE (Art. 13 della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica -c.d. direttiva autorizzazioni) non vieta a uno Stato membro di fissare un incasso minimo annuo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze TV (pari a 32,8 milioni di euro, secondo la l. 208/2015, c.d. legge di stabilità 2016), anche se risponde a obiettivi di finanza pubblica. L'importo richiesto, comunque, non deve superare il valore

reale dei diritti d'uso. Se il prelievo risultasse eccessivo rispetto alla redditività delle frequenze, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna a favore di quella europea.
Sentenza del 5.3.2025, causa **C-10/25**, *Elettronica Industriale* su rinvio pregiudiziale del TAR Lazio, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=716>



Ricorsi di dipendenti. La Corte, confermando la decisione del Tribunale, ha respinto il ricorso di un funzionario della Commissione che lamentava la mancata promozione per l'anno 2021. Secondo la Corte, la scelta dell'amministrazione, basata su criteri (livello di responsabilità e anzianità) ritenuti individuali e pertinenti, è stata corretta, mentre sono stati dichiarati irricevibili i motivi volti a ottenere un nuovo esame dei fatti, poiché il controllo in sede di impugnazione è limitato alle sole questioni di diritto.

Sentenza del 5.3.2026, causa **C-309/24 P**, *Passalacqua c. Commissione*, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=623>



Videosorveglianza sui pescherecci: secondo l'avvocato generale Ápeta è legittimo il controllo tramite sistemi di monitoraggio elettronico remoto (REM)

L'avvocato generale Ápeta propone di respingere il ricorso italiano contro l'obbligo, introdotto dal Regolamento (UE) 2023/2842 relativo ai controlli sulla pesca, di installare sui pescherecci sopra i 18 metri sistemi di monitoraggio elettronico remoto (REM), utilizzando telecamere a circuito chiuso (CCTV) e sensori. Sebbene la misura incida sulla *privacy* e sulla dignità del lavoratore, è ritenuta proporzionata e necessaria per garantire l'obbligo di sbarco e la sostenibilità delle risorse ittiche. Il sistema REM è giudicato più efficace e meno costoso degli osservatori umani nel prevenire il rigetto illegale di pescato.

Conclusioni dell'avvocato generale Ápeta del 5.3.2026, causa **C-194/24**, *Repubblica italiana / Parlamento e Consiglio*, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=611>